REGOLAMENTO (CEE) N. 2196/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che modifica, per la campagna 1982/1983, il regolamento (CEE) n. 1641/71 che fissa le norme di qualità per le mele e le pere da tavola

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che le norme di qualità per le mele e le pere da tavola sono fissate dal regolamento (CEE) n. 1641/71 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento n. 1674/81 [4], e sono elencate in allegato al predetto regolamento;

considerando che il regolamento succitato stabilisce che le frutta devono presentare uno sviluppo e uno stadio di maturazione che ne consentano il trasporto e l'arrivo a destinazione in condizioni soddisfacenti; che tale disposizione si riferisce presumibilmente soltanto al caso di una maturazione eccessivamente avanzata e non ad un grado di maturazione insufficiente; che è pertanto opportuno completare la norma per evitare che le frutta siano messe in commercio prima che sia iniziato il processo di maturazione;

considerando che occorre limitare la durata della validità delle misure di cui sopra ad un periodo che consenta di valutarne l'efficacia;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al titolo II « Disposizioni concernenti la qualità » dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1641/71 è aggiunto il seguente comma alle fine del capitolo A « Caratteristiche minime per tutte le categorie »:

« In ogni caso, le frutta devono mostrare di aver raggiunto un grado di sviluppo tale che la maturazione possa continuare anche dopo la raccolta; allo scopo di determinare se tale stadio sia stato raggiunto, gli organismi competenti possono riferirsi ad una scala colorimetrica e/o alla prova di regressione dell'amido (prova allo iodio) ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nelle *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile durante la campagna 1982/1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.
[3] GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 1.
[4] GU n. L 168 del 25. 6. 1981, pag. 13.